



**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI (SECCI)

Frontespizio del contratto n.

SECCI NR

1. Identità e contatti del Finanziatore / Intermediario del credito

Finanziatore	Banca Popolare del Frusinate SCpA
Indirizzo	Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone
Telefono	
@mail	cqs@bpf.it
@pec	cqs.bpf@legalmail.it
Fax	
Sito Web	www.bpf.it

Intermediario del credito	
Indirizzo	
Telefono	
E-mail	
Fax	

2. Caratteristiche principali del prodotto del credito

Tipo di contratto di credito	La "Delegazione di Pagamento" è un prestito personale, non finalizzato, destinato a lavoratori dipendenti (pubblici e privati), rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote (fino al quinto) della retribuzione netta mensile, per un periodo massimo di 120 (centoventi) mesi.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del Consumatore</i>	L'importo totale netto, messo a disposizione del Cliente, è pari a Euro ,
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il Consumatore può utilizzare il credito</i>	Modalità Erogazione in unica soluzione mediante: <ul style="list-style-type: none">• Bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore;• Assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore. Tempistica Il Prestito sarà erogato entro e non oltre 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benessere da parte del Datore di Lavoro.
Durata del contratto di credito	mesi a partire dalla Data di Decorrenza Effettiva comunicata in sede di erogazione del Finanziamento.
Rate e loro ordine di imputazione	L'importo di ciascuna rata è pari a Euro , per un numero totale di n. rate mensili. Il Consumatore pagherà gli interessi e/o le spese nel seguente ordine: <ol style="list-style-type: none">1. importo rate scadute o impagate;2. interessi di mora addebitati a seguito di ritardo pagamento;3. spese addebitate (comunicazioni contrattuali);4. interessi di mora maturati a seguito di ritardo pagamento;5. spese esazione;6. spese legali;7. altri tipi di spese;8. spese addebitate a seguito di azioni di recupero. Successivamente, saranno imputate le rate di competenza nel seguente ordine: <ol style="list-style-type: none">a) Interessi;b) Capitale. La tabella di ammortamento, allegata al Contratto e disponibile su richiesta del Consumatore in qualsiasi momento, offre evidenza della scomposizione delle rate mensili nella quota capitale ed interessi.



	<p>Le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", la cui caratteristica è quella di avere rate costanti, interessi decrescenti e quote di capitale crescente.</p> <p>Il pagamento viene effettuato dal Datore di Lavoro mediante trattenuta mensile sulla busta paga.</p>
<p>Importo totale dovuto dal Consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito, più gli interessi e i costi connessi al credito.</i></p>	<p>La somma dell'Importo Totale del Credito e del Costo Totale del Credito, ossia il montante lordo del Finanziamento, è pari a Euro .</p> <p>L'Importo Totale Dovuto dal Consumatore è composto dalle seguenti voci:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Importo Totale del Credito: Euro ; - Interessi: Euro ; - Spese di istruttoria: Euro ; - Commissione di Intermediazione: Euro - Oneri Fiscali: Euro .
<p>Garanzie richieste <i>Garanzie che il Consumatore deve prestare per ottenere il credito.</i></p>	<p>In analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed integrazioni, è previsto quanto segue.</p> <p>Delegazione di pagamento. Il Consumatore è tenuto a restituire il Finanziamento mediante il conferimento di un mandato irrevocabile (la delegazione di pagamento) al proprio Datore di Lavoro di trattenere e versare alla Banca le quote della propria retribuzione mensile.</p> <p>Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Consumatore sarà personalmente obbligato al pagamento della quota mensile in favore di Banca Popolare del Frusinate.</p> <p>Previdenza complementare. In presenza di una forma di previdenza pensionistica complementare, il Finanziamento prevede l'assistenza della garanzia a valere sulle somme depositate presso un fondo pensione ovvero sulle prestazioni di previdenza complementare nei termini e nei limiti consentiti dalla legge.</p> <p>Trattamento di fine rapporto (di seguito, "TFR"). Il TFR e qualsiasi altro emolumento dovuto al Delegante in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro, rimane vincolato per legge (in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed integrazioni) e per volontà contrattuale in favore del Finanziatore fino alla concorrenza del debito residuo esistente tempo per tempo, ciò anche quando esso sia accantonato presso un fondo di previdenza complementare. Per quanto rappresentato, il Delegante, nei limiti consentiti dalla legge, non potrà avvalersi del diritto di cui all'art. 2120, comma 6, del codice civile (anticipazione sul TFR) se non per la quota eccedente l'importo del debito residuo del Prestito e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, comma 8, lett. a), del codice civile ed art. 11, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione.</p>

3. Costi del credito

<p>Tasso di Interesse (TAN)</p>	<p>Tasso d'Interesse (di seguito, "TAN") è pari % . Il TAN è fisso per tutta la durata del Finanziamento, soggetto a maturazione e calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sul capitale residuo mensile a scalare, secondo un piano di ammortamento mensile c.d. "alla francese".</p> <p>L'importo totale degli interessi ammonta a Euro ed è calcolato sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto.</p>
<p>Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell'importo totale del credito. Il T.A.E.G. consente al Consumatore di confrontare le varie offerte</i></p>	<p>Il Tasso Annuo Effettivo Globale (di seguito, "TAEG") è pari al % .</p> <p>È calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 ("TUB") e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, come successivamente modificato recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" ("Disposizioni di Trasparenza").</p> <p>Il TAEG è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute.</p> <p>Il TAEG è calcolato considerando un Prestito di Euro per una durata di mesi ed è comprensivo di tutti i costi di seguito riportati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli Interessi applicati al TAN: %; per un importo di Euro . - gli Oneri Fiscali pari a Euro ; - le Commissioni di Intermediazione pari a Euro ; - le Spese di Istruttoria pari a Euro . <p>Esempio rappresentativo:</p>



	<p><i>cfr. ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI "Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG"</i></p> <p>Dal calcolo del TAEG sono escluse le spese notarili, le eventuali penali e gli interessi di mora. L'importo degli Oneri Fiscali può variare in caso di modifica a norma di legge.</p>
<p>Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:</p> <ul style="list-style-type: none"> • un'assicurazione che garantisca il credito; • un altro contratto per un servizio accessorio. <p>Se il Finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</p>	<p>Assicurazione che garantisca il credito</p> <p>SI, in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed in integrazioni, i finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio e/o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita (c.d. "rischio premorienza") e contro il rischio di impiego. La Banca, all'atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà, con oneri a proprio carico, le polizze assicurative a copertura del rischio di premorienza e della perdita dell'occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Le polizze sono stipulate a garanzia dell'Importo Totale Dovuto dal Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.</p> <p>Altro contratto per un servizio accessorio</p> <p>NO</p>

3.1 Costi connessi

<p>Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito</p>	<p>A) Spese di Istruttoria quantificate in Euro B) Oneri Fiscali quantificati in Euro C) Commissioni di Intermediazione quantificati in Euro</p> <p>Nota: le componenti di costo di cui alle lettere B) e C), contraddistinte dal colore verde sono quelle riferite a somme dovute a soggetti terzi.</p>
<p>Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati</p>	<p>Nel rispetto della normativa vigente, qualora sussista un giustificato motivo, Banca Popolare del Frusinate potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto. In tali casi, la Banca deve comunicare al Consumatore, in forma scritta o mediante altro Supporto Durevole preventivamente accettato dal Consumatore, la proposta di modifica unilaterale delle condizioni economiche contrattuali con un preavviso di 2 (due) mesi. Le modifiche non potranno riguardare i tassi di interesse. Il Consumatore, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, Egli ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli.</p>
<p>Costi in caso di ritardo nel Pagamento</p> <p><i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro.</i></p>	<p>In caso di ritardo nei pagamenti saranno addebitati al Consumatore interessi di mora nella misura del %, pari al tasso di interesse calcolato al TAN indicato alla Sezione 3. "Costi del Credito", applicati sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. Le spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito saranno addebitate al Consumatore nei limiti di quanto effettivamente sostenuto.</p> <p>La Banca ha facoltà di esigere un importo di Euro 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento.</p> <p>Il tasso degli interessi di mora non può essere modificato.</p> <p>Il ritardato o mancato pagamento di una o più rate del Finanziamento può avere gravi conseguenze per il Consumatore, quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione del Contratto; • la segnalazione ad uno o più sistemi di informazioni creditizie (banche dati pubbliche e private), nel caso il Finanziatore vi aderisca ed indicati puntualmente nell'informativa resa unitamente alla richiesta del Finanziamento: la segnalazione rende più difficile per il Consumatore ottenere in seguito altri finanziamenti; • la segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia cui il Finanziatore debba contribuire per obbligo di legge nelle modalità e periodicità previste dalle disposizioni vigenti tempo per tempo: anche in questo caso la segnalazione rende più difficile per il Consumatore ottenere in seguito altri finanziamenti; • azioni di recupero, stragiudiziale e giudiziale del credito (anche tendenti alla vendita forzata dei beni), con conseguente applicazione delle eventuali spese non preventivamente commisurabili;



	<ul style="list-style-type: none"> • applicazione degli interessi di mora nella misura contrattualmente convenuta, che, in ogni caso, non potranno mai essere superiori alla misura massima prevista dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. <p>Il ritardato e/o mancato pagamento può avere le descritte conseguenze anche nei casi in cui, pur avendo lo stesso Consumatore subito dal Datore di Lavoro le trattenute delle rate del Prestito sulla propria retribuzione, le stesse non siano state versate ovvero pervenute a Banca Popolare del Frusinate alle rispettive scadenze contrattuali.</p>
--	---

4. Altri importanti aspetti legali

<p>Diritto di recesso <i>Il Consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto.</i></p>	<p>SI. Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge.</p> <p>Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa:</p> <ol style="list-style-type: none"> una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone. a mezzo PEC all'indirizzo cqs.bpf@legalmail.it; a mezzo e-mail all'indirizzo cqs@bpf.it; mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse da Banca Popolare del Frusinate e di volta in volta concordate con il Cliente. <p>L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi 3 (tre) giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte al Datore di Lavoro.</p> <p>Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore.</p>
<p>Rimborso anticipato <i>Il Consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto, in qualsiasi momento, in tutto o in parte. Il Finanziatore ha il diritto a un Indennizzo in caso di rimborso anticipato.</i></p>	<p>Il Consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al Finanziatore. In tal caso, il Consumatore ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento").</p> <p>In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Finanziamento, ivi compresa quella per volontà del Consumatore, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.</p> <p>Ad eccezione degli "Oneri Fiscali" che non sono oggetto di riduzione, la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni per Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio <i>pro rata temporis</i>.</p> <p>Nel caso di rimborso anticipato del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'importo non è dovuto se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; • l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000; • a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accende un nuovo finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento (o cessione) di quote dello stipendio/pensione con la Banca. <p>In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto.</p>



<p>Consultazione di una banca dati</p> <p><i>Se il Finanziatore rifiuta la domanda di credito dopo aver consultato una banca dati, il Consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il Consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i></p>	<p>SI</p> <p>In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento, il Finanziatore segnalerà la posizione debitoria del Cliente nelle banche dati pubbliche e private e nei sistemi di informazioni creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito.</p>
<p>Diritto a ricevere una copia del contratto</p> <p><i>Il Consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il Consumatore non ha questo diritto se il Finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i></p>	<p>SI</p>

5. Informazioni supplementari in caso di commercializzazione a distanza di servizio finanziari

a) FINANZIATORE	
	Banca Popolare del Frusinate ScpA, con sede legale in Piazzale De Matthaeis 55, 03100, Frosinone
Iscrizione	Iscritta all'albo delle Banche con il numero 5118.5.0.
Autorità di controllo	Banca d'Italia, via Nazionale, 91 00184 Roma
b) Contratto di credito	
Esercizio del diritto di recesso	<p>Il diritto di recesso del Cliente è esercitabile entro il termine di 14 (quattordici) giorni di calendario dalla data conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge.</p> <p>Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> e) una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone. f) a mezzo PEC all'indirizzo cqs.bpf@legalmail.it; g) a mezzo e-mail all'indirizzo cqs@bpf.it; h) mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse da Banca Popolare del Frusinate e di volta in volta concordate con il Cliente. <p>L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.</p> <p>Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, il Consumatore, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, dovrà restituire il capitale e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati al TAN. Inoltre, il Consumatore dovrà rimborsare al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte al Datore di Lavoro.</p> <p>Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore.</p>
Legge applicabile alle relazioni con il consumatore e al contratto e foro competente	<p>Alle relazioni con il Consumatore e al contratto si applica la legge italiana.</p> <p>Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente in via esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.</p>
c) Reclami e ricorsi	
Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi	<p>Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto mediante (i) posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo a: Banca Popolare del Frusinate ScpA - Ufficio Reclami - Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone (ii) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0775/278354, e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@bpf.it, PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo: reclami.bpf@legalmail.it. Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo per tutti i Contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2020. Mentre per i reclami di Contratti stipulati fino al 30 settembre 2020, il termine massimo, per evadere la richiesta, è di 30 (trenta) giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Banca Popolare del Frusinate si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.</p> <p>Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Banca Popolare del Frusinate) egli potrà ricorrere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non



	<p>superiore a Euro 200.000,00 (duecentomila/00) Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it);</p> <p>b) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca;</p> <p>c) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.</p> <p>Costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'ABF o dinanzi ad un altro organismo così come individuato D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.</p>
--	---

COPIA IDONEA ALLA STIPULA



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Frontespizio del contratto

SECCI NR

Informazioni aggiuntive

<p>Modalità di erogazione</p>	<p>Una volta sottoscritto dalle parti il Contratto, Banca Popolare del Frusinate provvede alla notifica di una copia del medesimo al Datore di Lavoro ed allo svolgimento di tutte le attività volte all'ottenimento degli atti, dei documenti e delle garanzie previste per legge, dal Contratto o comunque ritenute essenziali ad insindacabile giudizio del Finanziatore per la validità della Delegazione (tra cui, la Dichiarazione di Benestare) L'erogazione dell'Importo Totale del Credito avverrà in una unica soluzione, entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della Dichiarazione di Benestare, mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Consumatore oppure mediante assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Consumatore.</p> <p>L'importo dovuto al Delegante sarà preliminarmente destinato all'estinzione e/o al rimborso anticipato di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, da rimuovere per obbligo di legge o per volontà del Consumatore. Anche prima della data di erogazione dell'Importo Totale del Credito, il Finanziatore potrà provvedere all'estinzione di cui sopra, se ritenuto necessario e/o essenziale per favorire il rilascio della Dichiarazione di Benestare da parte del Datore di Lavoro. La Data di Decorrenza Effettiva del rimborso del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare. La Data di Decorrenza Effettiva può essere soggetta a variazioni in base al mese di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà del Finanziatore (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge).</p> <p>Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, rilasciato in sede di erogazione, la Data di Decorrenza Effettiva del piano di ammortamento del Finanziamento.</p> <p>È facoltà del Consumatore richiedere l'erogazione del Prestito prima della Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. Ciò comporta il diritto del Finanziatore di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. Il Consumatore può richiedere ed ottenere l'erogazione dell'Importo Totale del Credito alla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.</p>
<p>Copertura Assicurativa</p>	<p>I finanziamenti rimborsabili mediante delegazioni di pagamento, in analogia al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni e del relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 e successive modificazioni ed integrazioni, devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita ("rischio premorienza") e contro il rischio di impiego che ne assicurino il recupero nel caso di premorienza e di interruzione definitiva del rapporto di lavoro: le polizze vengono sottoscritte da Banca Popolare del Frusinate ed il costo del relativo premio è ad esclusivo carico della medesima Banca.</p> <p>In relazione alla polizza sulla vita ("rischio premorienza"), l'assicurazione può essere stipulata previo consenso del Consumatore (art. 1919 del codice civile). In caso di decesso del Consumatore, la compagnia assicurativa provvederà direttamente al pagamento, in favore della Banca, del debito residuo del Finanziamento. Il pagamento da parte della compagnia assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla potrà essere preteso dagli eredi del Consumatore fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa il cui prospetto informativo viene consegnato al Consumatore all'atto della proposta.</p> <p>In relazione al "rischio di impiego", in caso di insolvenze derivanti dalla interruzione definitiva per qualunque causa del rapporto di lavoro, Banca Popolare del Frusinate attiverà la richiesta di rimborso presso la compagnia assicurativa e in seguito al pagamento del debito residuo la compagnia assicurativa rimarrà surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi del Finanziatore nei confronti del Consumatore. La polizza assicurativa "rischio di impiego" verrà attivata solo qualora le garanzie a tutela del credito sopra descritte (Sezione 2. del SECCI - "Garanzie richieste") risultino insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili.</p>



Estinzione Anticipata	L'estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella tabella di ammortamento allegata al Contratto.
Calcolo del TAEG	IPOTESI UTILIZZATE PER IL CALCOLO DEL TAEG: <ul style="list-style-type: none">• La data iniziale e, dunque, la data di primo utilizzo coincide con la Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento.• L'Importo Totale del Credito viene messo a disposizione in un'unica soluzione.• Un mese è l'intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di ciascun rimborso successiva.• Si assume che un anno sia composto da 365 giorni (366 giorni per gli anni bisestili), 52 settimane o 12 mesi di uguale durata, ciascuno dei quali costituito da 30,41666 giorni (vale a dire 365/12), a prescindere dal fatto che l'anno sia bisestile o meno.• Il risultato del calcolo è espresso almeno fino alla prima cifra decimale. Se la cifra decimale seguente è superiore o uguale a 5, la cifra del primo decimale è aumentata di uno.• Il calcolo del TAEG è fondato sulla ipotesi che il Contratto rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel Contratto.
Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Spese invio comunicazioni periodiche: a carico di Banca Popolare del Frusinate. Spese di gestione delle rimesse mensili reclamate dal Datore di Lavoro: a carico di Banca Popolare del Frusinate. Spese per l'ottenimento di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni: a carico del Consumatore, ai sensi dell'art. 119 TUB, nella misura non superiore ai costi di produzione effettivamente sostenuti, pari a Euro 10.

ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Tabella per l'esplicitazione delle componenti di costo del TAEG Note esplicative "Costi Connessi"

Si riporta qui di seguito la definizione di "Costi connessi" di cui alla sezione 3.1, che comprendono il TAEG e il relativo trattamento in caso di anticipata estinzione del Finanziamento.

Componenti TAEG		Definizione	In caso di anticipata estinzione del finanziamento:
TAN (Tasso Annuo Nominale)	%	Tasso di interesse applicato dal Finanziatore calcolato su base annua.	Al Consumatore vengono addebitati gli interessi maturati sino alla data di estinzione anticipata del Finanziamento. Vengono pertanto esclusi gli interessi residui non maturati.
Spese di Istruttoria	€	Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale del Prestito per l'impianto della pratica (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura delle spese e delle attività sostenute dal Finanziatore nella fase iniziale dell'istruttoria e fino all'erogazione del Finanziamento. Ad esempio: adeguata verifica della clientela; valutazione del merito creditizio del richiedente; acquisizione documentale propedeutica all'istruttoria della pratica; costo attività di analisi, istruttoria e delibera del Finanziamento; produzione della documentazione pre-contrattuale e contrattuale; raccolta della Dichiarazione di Benestare e notifica del Contratto; spese di erogazione; etc.).	Costo up-front Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .
Oneri Fiscali	€	Importi addebitati al Consumatore a copertura delle spese sostenute dal Finanziatore per l'assolvimento degli oneri fiscali. Imposta sostitutiva vigente per tempo.	Costo up-front Non rimborsabile.
Commissioni di Intermediazione	€	Commissioni riconosciute agli Intermediari del Credito addebitate direttamente al Consumatore (si tratta, dunque, degli importi dovuti dal Consumatore a copertura dei compensi da riconoscere all'Intermediario del Credito per tutte le attività da esso svolte fino al perfezionamento del Contratto. Ad esempio: ricerca e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del Cliente; caricamento dati e raccolta documentale dal Cliente e del Datore di Lavoro; raccolta delle firme del sottoscrittore; assolvimento degli obblighi di adeguata verifica connessi al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 per quanto di competenza; assistenza al Cliente negli adempimenti antecedenti all'erogazione del Finanziamento; etc.).	Costo up-front Ai fini del rimborso anticipato, l'importo oggetto di riduzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .

Si precisa che il Consumatore non deve corrispondere all'Intermediario del Credito nessun costo e/o onere aggiuntivo rispetto a quelli dovuti al Finanziatore e indicati nel SECCI.

Il Finanziatore non svolge attività di Intermediazione assicurativa e non percepisce alcun compenso provvigionale dalle compagnie di assicurazione in caso di polizze obbligatorie.

Ai fini della verifica antiusura, il tasso effettivo globale (di seguito, "TEG") dell'operazione è pari a %.

ALLEGATO 2 - INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI

Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento

Ipotesi di delegazione di pagamento dello stipendio con durata 120 mesi TAN 6,51% rata euro 314,00 data decorrenza 30/06/2020

MONTANTE (Debito complessivo)	€ 37.680,00
INTERESSI (Trattenuti in sede di erogazione. In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata)	€ 10.035,13
COSTI/COMMISSIONI UP FRONT (trattenute in sede di erogazione. Ad eccezione degli oneri fiscali, pari a Euro 69,11, in caso di estinzione anticipata, saranno restituiti per la parte non maturata. L'importo oggetto di restituzione sarà calcolato secondo il criterio <i>pro rata temporis</i> .)	€ 544,11
COSTI/COMMISSIONI RECURRING (trattenute in sede di erogazione. Saranno restituite in caso di estinzione anticipata del Prestito per la parte non maturata, in base alle modalità di calcolo indicata nel contratto).	€ 0,00
IMPORTO NETTO EROGATO (importo che viene erogato al Cliente)	€ 27.100,76
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SECONDO ANNO 30/06/2022 - 24^ RATA	
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2022*	€ 30.144,00
(+)Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 234,51
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 6.693,07
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 380,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 23.305,44
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL TERZO ANNO 30/06/2023 - 36^ RATA	
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2023*	€ 26.376,00
(+)Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 211,41
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 5.235,22
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 332,50
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 21.019,69
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE DEL SESTO ANNO 30/06/2026 - 72^ RATA	
(+)Debito residuo lordo al 30/06/2026*	€ 15.072,00
(+)Indennizzo di estinzione anticipata**	€ 132,39
(-) Interessi non maturati, da restituire al Cliente	€ 1.833,20
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al Cliente	€ 190,00
(=) Debito residuo netto da restituire alla Banca per estinguere il Prestito	€ 13.181,19
* Pari alla differenza tra montante e somma delle rate già pagate.	
** pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a 1 (un) anno.	



Glossario

Banca o Mutuante o Cessionario o Finanziatore o Banca Popolare del Frusinate	Banca Popolare del Frusinate ScpA.
Capitale Finanziato	L'ammontare del capitale preso a prestito calcolato come differenza tra Importo Totale Dovuto dal Consumatore (Importo rata per durata del Finanziamento) e il totale interessi calcolati al TAN.
Cliente o Consumatore o Delegante	La persona fisica (che riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi (i) dell'art. 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, (ii) dell'art. 121, comma 1, lettera b), del TUB e (iii) della Sezione VII delle Disposizioni di Trasparenza) che sottoscrive il Contratto e che riveste la qualità di lavoratore subordinato assunto presso pubbliche amministrazioni o aziende private.
Costo Totale del Credito	Tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Consumatore deve pagare in relazione al Contratto e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il Contratto, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte.
Data di Decorrenza Effettiva	La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare del Datore di Lavoro. La data di decorrenza di cui sopra può essere soggetta a variazioni in base alla data di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà della Banca (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Qualora il Datore di Lavoro comunichi che i versamenti verranno effettuati a partire da un mese diverso rispetto a quello indicato, rimane inteso che la Banca assumerà il 1° (primo) giorno di tale mese quale decorrenza del piano di ammortamento.
Datore di Lavoro	Il datore di lavoro del Cliente – sia esso una delle amministrazioni dello Stato di al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 ovvero una azienda privata, ente, società, fondo o istituto di previdenza – obbligato a riconoscere al Cliente, anche a seguito della cessazione del rapporto di lavoro per qualunque causa, una retribuzione o somme di natura previdenziali o di quiescenza, trattamenti di fine rapporto, etc.
Delegazione	La delegazione di pagamento a favore della Banca delle quote uguali, mensili e consecutive dello stipendio/salario del Cliente.
Dichiarazione di Benestare Finanziamento o Prestito	Il consenso esplicito (i.e. nulla osta o benestare) da parte del Datore di Lavoro.
Importo Totale Dovuto dal Consumatore	La somma dell'importo totale del credito e del Costo Totale del Credito.
Intermediario del Credito	Agente in attività finanziaria, mediatore creditizio, intermediario finanziario o bancario che propone contratti di finanziamento per il Finanziatore e/o che svolge le attività preparatorie alla conclusione ed erogazione di tali contratti.
Normativa di Riferimento	La normativa europea ed italiana di carattere primario e secondario concernente (i) il settore e l'attività bancaria e finanziaria nonché (ii) le materie oggetto del presente Contratto, quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni (il "TUB"), la disciplina di carattere primario e secondario in tema di depositi bancari, le circolari di Banca d'Italia, le disposizioni di Banca d'Italia in materia di "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari; correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 29 luglio 2009 e ss. mm. e ii. (le "Disposizioni di Trasparenza"), la disciplina di carattere primario e secondario in materia di antiriciclaggio e, in particolare, il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (e successive modifiche e integrazioni), la normativa in tema di protezione dei dati personali di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (e successive modifiche e integrazioni) e di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (il "GDPR"), il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (il "Codice del Consumo"), il Decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 5 gennaio 1950 (il "D.P.R. 180/1950") e il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e il d.lgs. 21 novembre 1997, n. 461 e le successive modificazioni ed integrazioni della citata normativa (la "Normativa Fiscale").
Richiesta di Finanziamento	Il modulo sottoscritto e compilato dal Cliente, con il quale questi richiede alla Banca il Finanziamento.
Supporto Durevole	Ogni strumento che permetta al Cliente di memorizzare e conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate, in modo da poter essere agevolmente recuperate e da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
TAN	Tasso annuo nominale.
Tecniche di Comunicazione a Distanza	Tecniche di contatto con la clientela, diverse dagli annunci pubblicitari, che non comportano la presenza fisica e simultanea del Cliente e della Banca, dell'Intermediario del Credito o di un proprio incaricato.



**CONTRATTO DI PRESTITO RIMBORSABILE MEDIANTE
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO DI QUOTE DELLA RETRIBUZIONE MENSILE**

Con il presente contratto di finanziamento TRA

Banca Popolare del Frusinate SCpA, con sede legale in Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell'Albo delle Banche con il numero 5118.5.0, (di seguito, "Mutuante" o "Banca" o "Finanziatore" o "Banca Popolare del Frusinate")

E

Cognome Nome , Codice Fiscale , nato a il , Residenza a , via , numero civico , CAP , , Documento di identità (tipo) , rilasciato in data titolare di trattamento retributivo, dipendente dell'amministrazione o azienda privata (di seguito, "Datore di Lavoro" o "Amministrazione") dal , (di seguito, "Cliente", "Cedente" o "Consumatore").

Congiuntamente definite "Parti".

PREMESSO

- che il Cliente ha avanzato alla Banca una richiesta di finanziamento (la "Richiesta di Finanziamento") rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote (fino al quinto) della propria retribuzione mensile (di seguito, "Finanziamento" o "Prestito");
- che il Finanziatore, anche per il tramite dell'intermediario del credito, ha fornito/consegnato/messo a disposizione, secondo le modalità previste dalla Normativa di Riferimento al Cliente, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, prima che egli fosse vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni precontrattuali necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte presenti sul mercato, al fine di permettere al Consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito;
- che il Finanziatore, anche per il tramite dell'intermediario del credito, ha assolto agli obblighi di assicurare le informazioni precontrattuali al Consumatore attraverso la consegna, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, del documento denominato "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" (di seguito, "SECCI");
- che il Finanziatore, anche per il tramite dell'intermediario del credito, ha consegnato al (o ha messo a disposizione del, in conformità alla Normativa di Riferimento) Cliente, prima che egli fosse vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile: (i) la Guida "Il credito ai consumatori in parole semplici"; (ii) la Guida sull'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell'art. 128-bis del D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 e ss. mm. e ii. (di seguito, "TUB"); (iii) la Tabella contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (di seguito, "TEGM") corrente nel trimestre; (iv) l'informativa sul trattamento dei dati. Inoltre, il Finanziatore ha informato il Cliente (i) del suo diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, prima di essere vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, su supporto cartaceo o su altro Supporto Durevole, copia del testo contrattuale idonea per la stipula e (ii) della possibilità di ottenere, su richiesta, una tabella di ammortamento esemplificativa. In ogni caso, la tabella di ammortamento è stata consegnata al Cliente al momento della sottoscrizione;
- che il Finanziatore, anche per il tramite dell'intermediario del credito, ha assolto gli obblighi di "assistenza al consumatore" e, in particolare, ha fornito al Cliente, prima della conclusione del presente contratto (di seguito, "Contratto"), chiarimenti adeguati affinché potesse valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. A tal fine, il Finanziatore ha illustrato al Cliente le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, ivi compresa la documentazione precontrattuale, le caratteristiche essenziali del Contratto e gli effetti specifici, derivanti alla conclusione dello stesso, che possono avere su di lui, inclusi gli obblighi economici e le conseguenze del mancato pagamento;
- che il "SECCI", il cui contenuto è stato esaminato, valutato e accettato dal Cliente, è adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, è parte integrante e sostanziale del presente Contratto costituendone il frontespizio, unitamente ai relativi allegati ed al glossario¹;
- che una volta espletate favorevolmente le attività istruttorie e di deliberazione del Finanziamento, il Contratto è sottoscritto dalle Parti;
- che la concessione del Finanziamento avviene ad insindacabile giudizio della Banca, in base alle proprie discrezionali valutazioni, compreso il merito creditizio del Cliente, ai sensi dell'art. 124-bis del TUB.

¹ I termini con iniziale maiuscola non altrimenti definiti avranno lo stesso significato ad essi attribuito nel glossario.



CIÒ PREMESSO

Il Cliente, avvalendosi della facoltà di delegare irrevocabilmente il proprio Datore di Lavoro al pagamento delle quote della propria retribuzione netta mensile, stipula il seguente Contratto di Finanziamento, disciplinato per analogia dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni, dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dagli art. 1269 e segg. e 1723 del codice civile, e si obbliga a rimborsare il Prestito alle condizioni e alle modalità di seguito indicate.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

ART. 1 – Concessione del Prestito

1.1) Le premesse, il SECCI e le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Il Contratto si conclude con l'accettazione della richiesta di Finanziamento da parte del Finanziatore.

1.2) Con la sottoscrizione del presente Contratto di prestito rimborsabile mediante cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile, Banca Popolare del Frusinate, con sede legale in Piazzale De Matthaëis, 55, 03100 Frosinone, Codice Fiscale e P.IVA 01781530603, iscritta nell'Albo delle Banche con il numero 5118.5.0, (di seguito, "Mutuante" o "Banca" o "Cessionario" o "Finanziatore" o "Banca Popolare del Frusinate"), concede il Finanziamento richiesto ed il Cliente si dichiara debitore a titolo di mutuo, nei confronti della Banca, dell'importo di Euro (di seguito, "Importo Totale Dovuto dal Consumatore"), che si obbliga a restituire mediante delegazione irrevocabile di pagamento (che il Cliente conferisce, ai sensi dell'art. 1269 e 1723, comma 2, del codice civile, al Datore di Lavoro dal quale dipende) di n. quote della retribuzione, uguali, mensili e consecutive di Euro ciascuna, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi di cui in prosieguo (di seguito, "Delegazione"), che verranno prelevate e corrisposte alla Banca da parte del Datore di Lavoro del Cliente.

1.3) Nel caso in cui il Datore di Lavoro non adempia per insolvenza o per qualsiasi altra causa, il Cliente sarà personalmente obbligato al pagamento delle rate in favore di Banca Popolare del Frusinate.

ART. 2 – Conclusione del Contratto

2.1) Merito creditizio. La conclusione del Contratto è subordinata alla valutazione del merito creditizio del Cliente effettuata dalla Banca, anche nel caso in cui la stessa si avvalga di intermediari del credito per il collocamento.

2.2) Firma elettronica. La sottoscrizione con firma elettronica qualificata (ai sensi del D. Lgs. 2005 n. 82 e successive modifiche e integrazioni, c.d. "CAD"), senza la compresenza della Banca e del Cliente, costituisce perfezionamento del Contratto mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza.

2.3) Efficacia. Il Cliente prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Contratto ai sensi del comma precedente è valida ed efficace e soddisfa a tutti gli effetti i requisiti di forma scritta. Il Cliente prende atto e accetta altresì che la Banca, in ottemperanza all'obbligo di consegnare al Cliente copia del Contratto, di cui all'art. 117, comma 1, del TUB e della Normativa di Riferimento, mette a disposizione del Cliente copia del Contratto anche mediante le Tecniche di Comunicazione a Distanza di volta in volta ammesse. Detta copia può essere salvata e copiata su altro Supporto Durevole adeguato al recupero della copia integrale e conforme del documento. Il Cliente può richiedere in qualsiasi momento alla Banca, nel corso del rapporto, una copia conforme del Contratto su supporto cartaceo.

ART. 3 - Comunicazioni della Banca al Cliente

3.1) Lingua. Tutte le comunicazioni tra la Banca e il Cliente avvengono in lingua italiana.

3.2) Modalità di invio. Il Cliente prende atto che, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto, riceverà le comunicazioni relative ai rapporti aperti con la Banca secondo le modalità prescelte nella Richiesta di Finanziamento e al domicilio speciale eletto nell'apposita sezione del Richiesta di Finanziamento. Le comunicazioni verranno inviate: i) tramite posta ordinaria al domicilio eletto nella Richiesta di Finanziamento, o all'indirizzo successivamente comunicato alla Banca; o ii) tramite la casella di posta elettronica - al domicilio eletto nella Richiesta di Finanziamento - o mediante le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza rese disponibili dalla Banca. Resta salvo il diritto del Cliente di richiedere, in ogni momento, la variazione del domicilio eletto, ovvero la variazione delle modalità di ricevimento delle comunicazioni, passando dalla posta ordinaria alle Tecniche di Comunicazione a Distanza e viceversa.

3.3) Validità della comunicazione. Ogni comunicazione effettuata al Cliente presso la casella di posta elettronica o mediante le altre Tecniche di Comunicazione a Distanza rese disponibili dalla Banca si intende allo stesso pervenuta e conosciuta nel momento in cui la comunicazione stessa è resa disponibile dalla Banca, circostanza che la Banca potrà comprovare attraverso le registrazioni nel proprio sistema informatico. Per le notifiche giudiziarie restano ferme le regole previste dal Codice di Procedura Civile.

3.4) Comunicazioni PEC a Clienti obbligati. Nel caso in cui il Contratto sia concluso con clienti obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, le comunicazioni saranno validamente trasmesse al Cliente in formato elettronico nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile. Allo scopo, il Cliente è tenuto a segnalare alla Banca il proprio indirizzo PEC e le eventuali variazioni dello stesso. In ogni caso la Banca potrà inviare qualsiasi comunicazione all'indirizzo PEC disponibile su pubblici registri.

3.5) Comunicazioni PEC a Clienti non obbligati. Nei limiti massimi consentiti dalla Normativa di Riferimento applicabile, per i Clienti che, pur non essendo obbligati per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, sono titolari di un indirizzo PEC, qualora il Cliente dichiari di voler ricevere le

comunicazioni mediante Tecniche di Comunicazione a Distanza, la Banca è autorizzata a inoltrare le comunicazioni di cui ai commi precedenti anche tramite PEC all'indirizzo comunicato dal Cliente o disponibile nei pubblici registri.

3.6) Obblighi del Cliente. Tramite la posta elettronica ordinaria e la PEC il Cliente accede alle comunicazioni di cui al comma 2, rese disponibili su un Supporto Durevole, che ne consente la visualizzazione, la stampa, il trasferimento e la conservazione su altro supporto del Cliente stesso. È onere del Cliente provvedere alla periodica consultazione delle comunicazioni a lui destinate e alla conservazione dei documenti stessi su proprio supporto. Ne segue che, per le comunicazioni periodiche e per quelle di variazione delle condizioni, per giorno di ricevimento, agli effetti dell'esercizio del diritto di recesso o di altri diritti e della contestazione dell'estratto conto, si intende il giorno in cui è possibile la visualizzazione e la consultazione del messaggio PEC.

3.7) Costi delle comunicazioni. Le comunicazioni richieste dalla Normativa di Riferimento applicabile trasmesse con strumenti telematici sono gratuite. Lo stesso deve dirsi per l'informativa e le comunicazioni per le quali la Normativa di Riferimento applicabile richiede la messa a disposizione o consegna gratuita a prescindere dalle modalità di comunicazione utilizzate. Le comunicazioni, la documentazione e le informazioni che, ai sensi della Normativa di Riferimento applicabile, la Banca è obbligatoriamente tenuta a fornire al Cliente su supporto cartaceo o altro Supporto Durevole verranno fornite secondo tali modalità.

ART. 4 – Condizioni economiche del Finanziamento

4.1) Tasso Annuo Nominale - TAN. Il Prestito si intende concesso alle condizioni economiche riportate nel "SECCI", che costituisce il frontespizio e parte integrante del presente Contratto.

Il tasso di interesse nominale annuo (di seguito, "TAN") del % , fisso per tutta la durata del Finanziamento, è calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sul capitale residuo a scalare mensilmente secondo un piano di ammortamento c.d. "alla francese", in base al quale le rate, composte dalla quota capitale e dalla quota interessi, sono costanti e prevedono nel loro sviluppo una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. L'interesse è trattenuto anticipatamente ed è pari a complessivi Euro per l'intera durata del Finanziamento, per un valore attualizzato del Prestito corrispondente a Euro (di seguito, "Capitale Finanziato", per tale intendendosi, quindi, l'ammontare del capitale preso in prestito dal Cliente, calcolato come differenza tra l'Importo Totale Dovuto dal Consumatore – importo rata per durata del Finanziamento – e il totale degli interessi calcolati al TAN).

La Tabella di Ammortamento (come *infra* definita) viene allegata al presente Contratto.

L'estinzione anticipata del Finanziamento da parte del Consumatore interrompe la maturazione degli interessi ed essi non saranno più dovuti dal Consumatore per la parte di Finanziamento non goduta. La misura degli interessi maturati sul capitale residuo mensile a scalare è consultabile nella allegata Tabella di Ammortamento.

4.2) Tasso annuo effettivo globale - TAEG. Il Tasso Annuo Effettivo Globale (di seguito, "TAEG") relativo al presente Contratto è pari al % . Il TAEG indicato è comprensivo di tutti i costi, compresi gli oneri erariali, e non subirà modificazioni.

Il TAEG è stato calcolato – su base annua con riferimento all'anno civile – sull'ipotesi che il Contratto rimanga valido ed efficace per il periodo di tempo convenuto e che il Finanziatore e il Cliente adempiano ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenute. Il TAEG è calcolato secondo quanto previsto dalle norme in materia di trasparenza bancaria e, in particolare, ai sensi dell'art. 121, comma 3, del TUB e del Provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, "Disposizioni di Trasparenza").

4.3) Tasso Effettivo Globale – TEG. Il Tasso Effettivo Globale (di seguito, "TEG"), parametro rilevante ai fini della normativa antiusura, di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito, "Legge Antiusura"), è pari al % .

4.4) Importo Totale Dovuto dal Consumatore. L'Importo Totale Dovuto dal Consumatore è pari ad Euro . Esso è costituito dalla somma data dall'Importo Totale del Credito (come *infra* definito) erogato in favore del Cliente pari ad Euro e dal costo totale del credito, pari ad Euro , per tale intendendo tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il Consumatore deve pagare in relazione al Contratto e di cui il Finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi nel costo totale del credito i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il Contratto, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte (di seguito, "Costo Totale del Credito").

4.5) Importo Totale del Credito. L'importo erogato netto è pari ad Euro (di seguito, "Importo Totale del Credito"). Si calcola sottraendo dall'Importo Totale Dovuto dal Consumatore gli interessi calcolati al TAN ed il Costo Totale del Credito. Le componenti del Costo Totale del Credito sono indicate nella Sezione 3.1 del SECCI ("Costi Connessi").

ART. 5 – Erogazione del Prestito

5.1) Benestare. Banca Popolare del Frusinate non erogherà il Prestito se, a proprio insindacabile, non saranno stati forniti tutti gli atti e documenti necessari per la validità e la garanzia della Delegazione stessa ed, in particolare, se non sarà rilasciata l'accettazione della Delegazione da parte del Datore di Lavoro dal quale il Cliente dipende (*i.e.* nulla osta o benestare) (di seguito, "Dichiarazione di Benestare"). Una volta verificato da parte di Banca Popolare del Frusinate che le condizioni di cui sopra siano state effettivamente compiute, l'erogazione verrà effettuata in un'unica soluzione, entro e non oltre giorni 15 (quindici) dalla data di ricevimento della Dichiarazione di Benestare da parte del Datore di Lavoro richiesta dalla Banca a seguito della notifica del Contratto mediante bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Cliente oppure mediante assegno circolare munito della clausola "non trasferibile" intestato al Cliente.

5.2) Erogazione. Il Finanziatore erogherà al Consumatore l'Importo Totale del Credito dedotti: a) eventuali importi corrisposti per estinzioni di prestiti in corso di ammortamento e di altri vincoli sulla retribuzione o salario, anche concessi in precedenza da Banca Popolare del Frusinate, per obbligo di legge o per volontà del Cliente; b) eventuali interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione degli importi corrisposti ai fini di cui alla lettera a) e la Data di Decorrenza Effettiva (come *infra* definita) ai sensi del successivo art. 5.4. Il Finanziatore provvederà alla estinzione dei prestiti e/o dei vincoli di cui alla lettera a) contestualmente alla erogazione del Finanziamento, ovvero anche prima, nel caso in cui la rimozione preventiva si renda necessaria e/o essenziale per l'ottenimento della Dichiarazione di Benestare di cui al precedente art. 5.1. L'eventuale acconto erogato sarà considerato, a



tutti gli effetti, quale anticipazione sull'Importo Totale del Credito e sullo stesso saranno applicate le medesime condizioni economiche e finanziarie previste dal presente Contratto. L'acconto in parola ed i relativi interessi applicati saranno detratti, al momento dell'erogazione, dal netto erogato previsto dal presente Contratto.

5.3) Estinzioni di precedenti vincoli. Il Cliente, secondo le necessità emerse e/o convenute in sede di richiesta del Finanziamento o di istruttoria ovvero nel caso di obblighi di legge, autorizza espressamente Banca Popolare del Frusinate ad operare direttamente le trattenute di somme dall'Importo Totale del Credito per estinguere quanto previsto dal precedente art. 5.2.

5.4) Decorrenza piano di ammortamento. La data di decorrenza del piano di ammortamento del Finanziamento viene stabilita nel 1° (primo) giorno del mese successivo a quello di ricevimento della Dichiarazione di Benestare del Datore di Lavoro. La data di decorrenza di cui sopra può essere soggetta a variazioni in base alla data di avvio delle trattenute comunicato dal Datore di Lavoro, ovvero per altre ragioni non riconducibili alla volontà della Banca (ad esempio: ragioni tecniche, amministrative o di legge). Banca Popolare del Frusinate comunica mediante un prospetto analitico di liquidazione, emesso in sede di erogazione, la data di decorrenza effettiva del piano di ammortamento del Finanziamento (di seguito, "**Data di Decorrenza Effettiva**").

5.5) Data di erogazione dell'Importo Totale del Credito ed eventuali interessi di preammortamento. Al verificarsi delle condizioni previste per l'erogazione del Prestito di cui agli articoli precedenti, è facoltà del Cliente richiedere l'Importo Totale del Credito prima della Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento. Ciò comporta il diritto di Banca Popolare del Frusinate di addebitare gli interessi di preammortamento nella misura pari al TAN contrattuale, per il periodo intercorrente tra la data di erogazione e la Data di Decorrenza Effettiva. È diritto del Cliente richiedere che l'erogazione dell'Importo Totale del Credito sia effettuata alla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento, evitando in tal modo di sostenere l'onere del preammortamento.

ART. 6 – Modalità del rimborso e obblighi del Datore di Lavoro

6.1) Per il rimborso del presente Finanziamento, il Delegante conferisce al proprio Datore di Lavoro mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723, comma 2, del codice civile, a trattenere mensilmente dalla propria retribuzione mensile l'importo della rata prevista dal Finanziamento, pari ad Euro _____, a decorrere dalla Data di Decorrenza Effettiva e così di seguito per ogni mese fino all'estinzione del totale del Prestito, ed a versare, entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese, tale importo al Mutuante sul c/c bancario intestato a Banca Popolare del Frusinate - IBAN: _____. È facoltà del Finanziatore modificare discrezionalmente in qualunque momento l'anzidetta modalità di versamento delle quote mensili indicando altro conto corrente bancario o postale ove potranno affluire le quote.

ART. 7 – Riduzione della retribuzione

7.1) Il Cliente e il Datore di Lavoro delegata sono tenuti a comunicare tempestivamente al Finanziatore l'eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione oggetto di Delegazione. Salvi i casi previsti dalla legge (*inter alia*, l'art. 63 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180), in caso di riduzione dello stipendio/salario, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge o per provvedimenti dell'autorità giudiziaria, la quota stipendiale/salariale derivante dalla Delegazione continua ad essere trattenuta dal Datore di Lavoro, purché al Cliente sia garantita la spettanza di metà dello stipendio/salario netto, calcolata prima della riduzione. Qualora, invece, la riduzione dello stipendio sia superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di riferimento, il Cliente sarà in ogni caso tenuto a corrispondere direttamente alla Banca l'eventuale intera rata non pagata dal Datore di Lavoro o la differenza di importo tra l'intera rata e la trattenuta parziale eseguita dal Datore di Lavoro. In caso di ritardo nel pagamento saranno dovuti gli interessi di mora secondo quanto previsto dal presente Contratto. Qualora il Cliente non dovesse provvedere direttamente al pagamento delle rate mensili con le modalità che gli verranno comunicate, la Banca potrà rimodulare il piano di ammortamento del Finanziamento in base alla capacità stipendiale del Cliente, recuperando gli importi non versati sulle mensilità successive o posticipando la scadenza naturale del Contratto. Il Cliente, sin da ora, autorizza espressamente la Banca alla predetta rimodulazione che non determinerà mutazione delle condizioni contrattuali né novazione del Contratto. In ogni caso, Banca Popolare del Frusinate si riserva la facoltà di richiedere al Datore di Lavoro un prolungamento della ritenuta mensile oltre la durata stabilita, alle medesime condizioni contrattuali, comunicandolo al Cliente ed al Datore di Lavoro senza che ciò costituisca novazione del Contratto.

ART. 8 – Ritardato e/o mancato pagamento ed interessi di mora

8.1) In caso di ritardo nei pagamenti, il Cliente e il Datore di Lavoro sono solidalmente tenuti a corrispondere gli interessi di mora, i quali maturano, senza bisogno di una formale intimazione o costituzione in mora, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata con decorrenza dal giorno successivo a quello della scadenza delle singole rate e fino al momento dell'effettivo pagamento. Detti interessi si applicheranno su base annuale, nella misura stabilita nella Sezione 3.1 del SECCI (sotto la voce "*Costi in caso di ritardo nel pagamento*"), fermo restando che la misura complessiva di tali interessi non potrà mai essere superiore al limite (c.d. "tasso soglia"), *pro tempore* vigente, fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Legge Antiusura. Resta inteso che qualora il tasso di mora fosse superiore a quello massimo consentito, il tasso effettivamente pattuito sarà quello corrispondente al tasso soglia. Sui detti interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. Resta inteso che gli interessi di mora non saranno applicati se le ragioni del ritardo o del mancato pagamento sono imputabili esclusivamente al Datore di Lavoro o all'eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento, a condizione, comunque, che il pagamento pervenga alla Banca entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di scadenza dei pagamenti.

8.2) In caso di ritardo nei pagamenti che provocano un intervento da parte del personale del Finanziatore e/o di incaricati dallo stesso, il Finanziatore può addebitare al Cliente moroso anche le spese legali e stragiudiziali per il recupero del credito.

8.3) In caso di mancato, incompleto e ritardato pagamento – nel rispetto delle disposizioni di legge e del "*Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti*" – il Finanziatore segnalerà il nominativo del Cliente nonché le informazioni rilevanti per tale segnalazione nelle Banche Dati pubbliche e private e nei Sistemi di

Informazioni Creditizie, determinando una maggiore difficoltà del Cliente nell'accesso al credito. Nell'ipotesi di prima segnalazione, il Finanziatore comunicherà preventivamente al Cliente, ai recapiti indicati nel presente Contratto o successivamente comunicati, la propria intenzione di compiere la segnalazione, indicando altresì le motivazioni di tale segnalazione.

ART. 9 – Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili

9.1) Il Cliente ha diritto di rimborsare anticipatamente al Finanziatore in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto. In tal caso il Cliente ha diritto ad una riduzione del Costo Totale del Credito in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del Contratto, secondo i criteri e nella misura indicata nell'Allegato 2 del SECCI ("*Esempio rappresentativo degli importi da restituire in caso di estinzione anticipata del Finanziamento*"). In tutte le ipotesi di estinzione anticipata del Prestito, ivi compresa quella per volontà del Cliente, questi dovrà immediatamente versare l'importo del capitale residuo, degli interessi e degli altri eventuali ulteriori oneri anche legali, maturati fino alla data del rimborso anticipato.

9.2) Le Parti convengono che, ad eccezione degli oneri fiscali che non sono oggetto di riduzione, la porzione non maturata dei costi relativi alle "Spese di Istruttoria" e alle "Commissioni per Intermediazione" che dovrà essere oggetto di riduzione sarà calcolata secondo il criterio *pro rata temporis*.

9.3) Il Cliente che desidera rimborsare anticipatamente il Finanziamento deve darne comunicazione scritta alla Banca ai sensi dell'art. 25 che segue, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del Finanziamento, indicando la data di chiusura e l'eventuale nuovo recapito (o, in alternativa, l'indirizzo PEC o e-mail) di invio del relativo conteggio, se diverso da quello originariamente concordato con la Banca. Il Finanziatore invierà il conteggio di estinzione anticipata nelle modalità e al recapito concordato con il Cliente o al diverso recapito indicato dal Cliente nella richiesta di recesso anticipato o, in mancanza, all'indirizzo di domicilio indicato ai sensi del presente Contratto. Il conteggio estintivo indica in modo chiaro e comprensibile almeno l'importo residuo da corrispondere, le rate pagate e quelle ancora non pagate (evidenziando quelle in scadenza e quelle già scadute in relazione al piano di ammortamento), l'ammontare degli oneri già corrisposti che formeranno oggetto di restituzione e quelli che, invece, non saranno restituiti.

9.4) In caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del Contratto, Banca Popolare del Frusinate provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le proprie obbligazioni previste dal presente Contratto. Nel caso di rimborso anticipato del Finanziamento, Banca Popolare del Frusinate ha diritto a un indennizzo – equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito – pari all'1% (uno per cento) dell'importo rimborsato in anticipo se la vita residua del Contratto è superiore ad 1 (un) anno, ovvero pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del medesimo importo se la vita residua del Contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il Consumatore avrebbe pagato per la vita residua del Contratto. L'indennizzo non è dovuto se: i) il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; ii) l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a Euro 10.000; (iii) a seguito dell'estinzione anticipata, il Cliente accenda un nuovo finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento (o cessione) di quote dello stipendio/pensione con la Banca.

9.5) L'indennizzo di estinzione anticipata non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio della facoltà di surroga ex art. 1202 del codice civile, c.d. portabilità del finanziamento senza oneri a carico del debitore, e ex art. 120-*quater* del TUB).

ART. 10 – Diritto di recesso del Cliente

10.1) Il Cliente può recedere dal presente Contratto entro 14 (quattordici) giorni. Il termine decorre dalla data di conclusione del Contratto o, se successivo, dal momento in cui il Cliente riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi di legge (articolo 125-*ter*, comma 1, del TUB). Il Cliente che recede deve darne comunicazione alla Banca inviandole, prima della scadenza del termine dei 14 (quattordici) giorni, una comunicazione secondo le modalità previste nel Contratto.

Il Consumatore che recede ne dà comunicazione a Banca Popolare del Frusinate, prima della scadenza del termine per l'esercizio del recesso, inviando alla stessa: (i) una raccomandata A.R. all'Ufficio CQS Piazzale De Matthaëis, 55, 03100 Frosinone; (ii) a mezzo PEC all'indirizzo cqs.bpf@legalmail.it; (iii) a mezzo e-mail all'indirizzo cqs@bpf.it; (iv) mediante le altre tecniche di comunicazione a distanza ammesse da Banca Popolare del Frusinate e di volta in volta concordate con il Cliente.

L'avviso di ricevimento non è comunque condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso.

10.2) Se il Contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte il Cliente, entro 30 (trenta) giorni dall'invio della comunicazione di recesso, deve restituire il capitale (comprensivo delle eventuali somme destinate ad estinguere altri debiti), gli oneri fiscali applicati al Contratto e corrispondere gli interessi maturati dalla Data di Decorrenza Effettiva del Finanziamento fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal Contratto. Inoltre, rimborsa al Finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte al Datore di Lavoro. Nessuna altra somma può essere pretesa dal Finanziatore. Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il Contratto, se tali servizi sono resi dal Finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col Finanziatore.

ART. 11 – Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione

11.1) La Banca, anche in presenza del contratto di assicurazione di cui all'art. 16 del presente Contratto, potrà comunicare al Cliente la decadenza del beneficio del termine (ai sensi dell'articolo 1186 del codice civile) e/o la risoluzione del Contratto (ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile), oltre che alle ipotesi previste all'art 1186 del codice civile, in caso di mancato pagamento anche solo di 3 (tre) rate del Prestito, in caso di inosservanza o mancato adempimento delle disposizioni e degli obblighi previsti dal presente Contratto non riconducibili al Finanziatore, come pure nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di mancato perfezionamento, inefficacia, recesso e/o risoluzione della Delegazione conferita al Datore di Lavoro (ivi incluso il mancato rilascio della Dichiarazione di Benessere da parte del Datore di Lavoro);

- b) in caso di cessazione del rapporto di lavoro, di eventuale sospensione o riduzione dello stipendio/salario/pensione;
- c) variazione dell'ammontare degli altri debiti da estinguere per conto del Cliente, rispetto a quanto emerso in fase di istruttoria della richiesta di Finanziamento.

11.2) La Banca ha la facoltà di esigere, in deroga al beneficio del termine di cui all'art. 1186 del codice civile, l'immediato pagamento dell'intero debito residuo, comprensivo delle rate scadute, delle rate a scadere comprendenti la sola frazione di capitale, degli interessi di mora maturati, nonché di un importo di EUR 15,00 per l'invio della comunicazione di richiesta di pagamento, secondo quanto previsto dal SECCI.

ART. 12 – Trasferimento ad altro Datore di Lavoro e richiamo alle armi

12.1) Nel caso in cui venga a trovarsi alle dipendenze di altro Datore di Lavoro (pubblica, parastatale oppure di azienda privata), il Cliente dà facoltà ed autorizza sin da ora la Banca a trattenere quanto dovuto ai fini dell'estinzione del Finanziamento sul trattamento di fine rapporto (di seguito, "TFR"), sull'eventuale liquidazione della prestazione, e sulle somme dovute al Delegante una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato liquidate dalla precedente Datore di Lavoro e spettanti al Delegante. Qualora l'importo del TFR, della liquidazione, della prestazione e delle altre eventuali somme non siano sufficienti alla completa estinzione del Finanziamento, il Cliente si impegna a porre in essere quanto necessario per consentire che il presente Contratto estenda i suoi effetti anche sulle somme dovute dal nuovo Datore di Lavoro. In particolare, il Cliente conferisce, ora per allora, mandato irrevocabile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1723, comma 2, del codice civile, al nuovo Datore di Lavoro a trattenere mensilmente le rate residue del Prestito e a versarle alla Banca secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente Contratto. Qualora il proseguimento delle trattenute della retribuzione mensile del nuovo Datore di Lavoro non sia possibile o non sia attuata (ad esempio, perché il nuovo Datore di Lavoro non rilascia alla Banca la Dichiarazione di Benestare), il Cliente è tenuto a provvedere personalmente alla estinzione del debito residuo. A tali fini, il Cliente dà facoltà ed autorizza espressamente sin da ora Banca Popolare del Frusinate a notificare il presente Contratto al nuovo Datore di Lavoro affinché quest'ultimo operi, previo rilascio alla Banca della Dichiarazione di Benestare, sulla retribuzione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta mensile contrattualmente prevista, con la conseguenza che il presente Contratto estenderà i propri effetti anche sulle somme – a qualunque titolo – dovute dal nuovo Datore di Lavoro. Agli effetti di cui sopra, il Cliente si obbliga a comunicare il trasferimento a Banca Popolare del Frusinate, nonché al Datore di Lavoro da cui si allontana, affinché il secondo possa inviare a quello presso il quale assumerà servizio il conto della presente Delegazione, assumendo, in difetto, ogni conseguente responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui Banca Popolare del Frusinate potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente. In caso di trasferimento alle dipendenze di altro Datore di Lavoro, il TFR e ogni altro emolumento maturato dal Cliente dopo la cessazione del rapporto di lavoro, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, e/o l'eventuale liquidazione della prestazione di cui al successivo art. 15, dovrà essere corrisposta a Banca Popolare del Frusinate fino alla totale concorrenza del residuo credito. Nell'ipotesi in cui detta somma estingua parzialmente il Finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione del presente Contratto. Qualora il trasferimento alle dipendenze di altro Datore di Lavoro comporti il trasferimento diretto al nuovo Datore di Lavoro delle indennità maturate a titolo di TFR come sopra individuate, dovranno essere corrisposte al Finanziatore solo le ritenute mensili sulla nuova retribuzione contrattualmente previste, fermo restando il vincolo inderogabile sulle indennità di fine rapporto ovunque depositate e fino alla estinzione del Prestito a favore del Finanziatore.

12.2) In caso di richiamo alle armi del Cliente, la Delegazione si estenderà a tutte le somme e/o indennità spettanti a qualsiasi titolo al Cliente medesimo, rimanendo fin da ora autorizzato il Datore di Lavoro da cui dipende o eventuali enti, non escluso l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito, "INPS"), a prelevare mensilmente dalle suddette l'importo della rata per versarlo al Finanziatore.

ART. 13 – Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR) e/o altre quiescenze

13.1) L'efficacia della Delegazione, dopo l'interruzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, è estesa automaticamente ed irrevocabilmente ad ogni importo dovuto al Cliente a titolo di TFR e ad ogni altro emolumento allo stesso dovuto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, fino alla estinzione del Prestito. Pertanto, il Cliente consente a che il Datore di Lavoro trattenga l'importo necessario per l'estinzione del Prestito e che, parimenti, la trattenuta venga effettuata da qualsiasi ente di previdenza o assicurazione ai quali il Cliente medesimo fosse iscritto per legge, per regolamento o per contratto di lavoro (conferendo, con la sottoscrizione del presente Contratto, mandato irrevocabile alla trattenuta). Se l'ammontare del TFR o delle predette somme non fosse sufficiente, la ritenuta dovrà riversarsi, in caso di esercizio di rivalsa nelle ipotesi di perdita volontaria dell'impiego o di licenziamento per giusta causa, sull'assicuratore. Il Cliente, per tutta la durata del Prestito, e fino alla sua completa estinzione si impegna sin d'ora a non avvalersi del diritto di cui al comma 6 dell'art. 2120 del codice civile, se ed in quanto a lui applicabile (anticipazioni sul TFR), per la quota non eccedente l'importo del debito residuo risultante alla data di esercizio del suddetto diritto e nei limiti previsti dalla legge (art. 2120, comma 8, lett. a), del codice civile ed art. 11, comma 7, lett. a), del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252) e/o da eventuali accordi di autoregolamentazione. Resta comunque inteso che il Cliente, in forza del presente Contratto, per l'ipotesi che i trattamenti sopraindicati non risultassero sufficienti a saldare le quote di debito derivanti dalla Delegazione, riconosce che la Banca, quale suo proprio creditore per la somma residua, potrà rivalersi, nei limiti e secondo le modalità imposti dalla legge, su qualsiasi ordine di beni, redditi e proventi che gli appartenessero.

ART. 14 – Facoltà della Banca nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro

14.1) In caso di procedure concorsuali (di seguito, la "Procedura") a carico del Datore di Lavoro, la Banca potrà richiedere alla Procedura la liquidazione, nei limiti del debito del Cliente, delle somme dovute al Cliente dal Datore di Lavoro e in Procedura, in quanto vincolate all'estinzione del Finanziamento. La Banca, in qualità di avente causa del Cliente, potrà esercitare il medesimo diritto anche nei confronti del Fondo di Garanzia previsto dalla legge 29 maggio 1982 n. 297. Il Cliente sottoscrivendo il presente Contratto autorizza e delega irrevocabilmente la Banca ad esercitare tali diritti nei confronti della Procedura e del Fondo di Garanzia.

ART. 15 – Fondo Pensione

15.1) In caso di cessazione del rapporto di lavoro, ove il Cliente fosse iscritto ad un fondo pensione gestito dall'INPS o qualsiasi altro fondo di previdenza complementare, il Cliente, con la sottoscrizione del presente Contratto autorizza il Finanziatore, conferendo a quest'ultimo, ora per allora, mandato irrevocabile ad esercitare il diritto di riscatto della propria posizione presso il Fondo, a richiedere la liquidazione delle prestazioni che risultassero a suo favore. La delega al riscatto anticipato viene sottoscritta e rilasciata in favore del Finanziatore contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, affinché Banca Popolare del Frusinate medesima ne possa fare libero utilizzo al verificarsi dell'evento risolutivo del rapporto di lavoro. Il Cliente non potrà in nessun caso chiedere anticipazioni se non per la parte eccedente l'importo residuo a suo debito. A tal fine, il Cliente autorizza la Banca a notificare il presente Contratto al fondo pensione a cui il Cliente dichiara di aderire. Nel caso in cui il Cliente trasferisca la propria posizione previdenziale ad altra forma pensionistica complementare, il Cliente autorizza sin da ora il Finanziatore a notificare a quest'ultima il presente Contratto. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui il Finanziatore potrà eventualmente andare incontro per la notifica ed il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cliente. Il Cliente dichiara di rinunciare, ora per allora, alla eventuale iscrizione al fondo pensione qualora il detto fondo non aderisca al vincolo delle somme accantonate e dichiara di non uniformarsi alle linee guida stabilite dalle Autorità di vigilanza ed agli indirizzi del settore della previdenza complementare.

ART. 16 – Copertura assicurativa

16.1) Obblighi della garanzia assicurativa. In analogia a quanto previsto dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modificazioni e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modificazioni e integrazioni, i finanziamenti rimborsabili mediante delegazione di pagamento di quote di stipendio e/o di salario devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita (c.d. "rischio premorienza") e contro il rischio di impiego (c.d. "rischio da perdita di occupazione"). Banca Popolare del Frusinate, all'atto di perfezionamento del Contratto, stipulerà con oneri a proprio carico le polizze assicurative a copertura del rischio premorienza e della perdita dell'occupazione di cui il Finanziatore sarà contraente e beneficiario. Le polizze sono stipulate a garanzia dell'importo Totale Dovuto dal Consumatore e sono di durata pari a quella del Finanziamento. La Banca si farà direttamente carico del pagamento del premio relativo ai suddetti contratti di assicurazione.

Il Cliente dichiara di aver ricevuto dalla Banca chiara indicazione, attraverso il documento denominato "Fascicolo Informativo", di quali eventi siano assicurati, delle modalità di esercizio dei diritti e delle conseguenze dovute al verificarsi degli eventi (in particolare, se il Cliente sia o meno liberato dal debito). Il Cliente dichiara altresì di aver ricevuto dalla Banca adeguata evidenza sull'esistenza del diritto di surroga e dei suoi effetti.

In ogni caso, è facoltà del Cliente, entro 7 (sette) giorni di calendario dalla data di richiesta del Finanziamento, presentare alla Banca una polizza assicurativa a propria scelta, dallo stesso autonomamente reperita e stipulata, che abbia le caratteristiche previste dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. Tale polizza dovrà essere preventivamente vagliata dalla Banca, la quale ne dovrà risultare beneficiaria ai sensi di quanto previsto dall'art. 54 D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180. A tal fine, il Finanziatore si impegna a fornire chiare indicazioni sui contenuti e sulle caratteristiche tecniche che tali polizze devono possedere per poter essere accettate.

16.2) Copertura sulla vita. La copertura del rischio di premorienza del Cliente per l'ammontare e la durata di ammortamento del Prestito viene garantita da una polizza assicurativa a premio unico. A tal fine, il Cliente dichiara che le informazioni rilasciate in sede di istruttoria del Prestito sul suo stato di salute sono veritiere e ha prestato/presta il proprio consenso ai sensi dell'art. 1919 del codice civile. In caso di decesso del Cliente, la compagnia di assicurazione provvederà direttamente al pagamento del debito residuo del Finanziamento; il pagamento da parte della compagnia assicurativa esaurisce ogni obbligazione e nulla sarà preteso dagli eredi del Cliente, fatti salvi i casi di invalidità della polizza assicurativa di cui al prospetto informativo consegnato al Cliente all'atto della proposta di consenso.

16.3) Copertura del rischio di perdita dell'occupazione. Viene stipulata da Banca Popolare del Frusinate una polizza, rientrante nel ramo credito, a garanzia del rischio di mancato adempimento dell'obbligazione di pagamento da parte del Cliente/Datore di Lavoro in caso di risoluzione definitiva, per qualunque causa, del rapporto di lavoro. Banca Popolare del Frusinate attiverà la richiesta di rimborso presso la compagnia assicurativa e, in seguito al pagamento del debito residuo, la compagnia assicurativa rimane surrogata nei diritti, ragioni, azioni e privilegi di Banca Popolare del Frusinate nei confronti del Cliente.

ART. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative

17.1) Nel caso di interruzione e/o perdita del rapporto di lavoro, la Delegazione estenderà i suoi effetti, salvi i casi previsti dalla legge, su ogni importo dovuto al Cliente a titolo di TFR e su ogni altro emolumento allo stesso dovuto a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi denominazione, compresa la liquidazione della prestazione di cui al precedente art. 15, fino alla estinzione del Prestito.

17.2) Nel caso in cui pervengano delle somme e qualora dette somme estinguano parzialmente il Finanziamento, verrà elaborato un nuovo piano di ammortamento per il residuo importo, senza che ciò comporti mutazioni delle condizioni o novazione dell'originario Contratto.

17.3) La copertura assicurativa per il rischio di insolvenza derivante dalla perdita dell'occupazione verrà attivata solo qualora le garanzie a tutela del credito descritte alla Sezione 2. del SECCI (sotto la voce "Garanzie richieste") e nel presente Contratto, risultino inesistenti, insufficienti o non immediatamente disponibili o applicabili. In ipotesi di premorienza l'indennizzo corrisposto dalla compagnia assicurativa a Banca Popolare del Frusinate estinguerà il debito senza surroga della compagnia assicurativa medesima nel diritto di credito.

ART. 18 – Intermediari del Credito

18.1) Il presente Contratto indica alla Sezione 1. del "SECCI" ("Identità e contatti del Finanziatore/ Intermediario del credito") il nome e il cognome o la denominazione, l'indirizzo ed a quale titolo opera il soggetto che entra in contatto con il Cliente; Banca Popolare del Frusinate assicura la piena trasparenza delle informazioni sull'Intermediario del Credito ed alla remunerazione posta a carico del Cliente per la quale si fa rinvio alla voce "Costi del credito" della Sezione 3.1 del SECCI ("Costi Connessi"). Il Cliente prende atto che nessun compenso, commissione

o retribuzione ulteriore rispetto a quanto riportato nel presente Contratto è dallo stesso dovuto a soggetti che a vario titolo possono comporre la rete distributiva del Finanziatore.

ART. 19 – Surrogazione nel Contratto. Portabilità

19.1) Al Cliente è concesso l'esercizio della facoltà di surrogazione ai sensi dell'art 1202 del codice civile (c.d. "portabilità"), che comporta il trasferimento del Contratto alle condizioni stipulate con il Finanziatore subentrante, con esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. La facoltà di surroga non è preclusa dalla non esigibilità del credito o dalla pattuizione di un termine a favore della Banca. Si conviene, ai sensi dell'art. 120-*quater* del TUB, che nessun compenso né altra prestazione saranno dovuti a Banca Popolare del Frusinate dal Cliente in caso di surrogazione per volontà del medesimo. Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni inderogabili di legge in vigore.

ART. 20 – Comunicazioni periodiche. Copie documentazione

20.1) Comunicazioni periodiche. Banca Popolare del Frusinate fornisce ai Clienti, alla scadenza del Contratto e, comunque, almeno 1 (una) volta all'anno, una completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto e al quadro aggiornato delle condizioni economiche applicate. La comunicazione periodica viene adempiuta mediante invio al domicilio o ai contatti indicati dal Cliente di un rendiconto, in forma cartacea o su altro Supporto Durevole, riportante le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo, nelle modalità previste dall'art. 3. Non sono previsti costi a carico del medesimo per la predisposizione ed invio delle comunicazioni periodiche. In mancanza di opposizione scritta da parte del Cliente, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Nelle comunicazioni di cui sopra, al fine di assicurare un'adeguata informativa al Cliente e consentirgli di verificare la correttezza degli addebiti effettuati a suo carico, sono contenute anche informazioni chiare e comprensibili riguardanti i mancanti o ritardati pagamenti, anche se non imputabili al Cliente (ad esempio, ritardi imputabili all'Ente Pensionistico o ad eventuali soggetti interposti).

20.2) Copie documentazione. Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, entro un congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 (dieci) anni. Al Cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione, nel limite indicato nel SECCI.

ART. 21 – Cessione del Contratto

21.1) Il Cliente autorizza sin da ora Banca Popolare del Frusinate, prestando il proprio consenso, a cedere a terzi il Contratto e/o i diritti ed obbligazioni da esso derivanti, con le relative garanzie. Il Cliente potrà sempre opporre ai terzi cessionari tutte le eccezioni che avrebbe potuto far valere nei confronti del Finanziatore, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all'articolo 1248 del codice civile.

21.2) Il Finanziatore notifica al Cliente la cessione, attraverso un supporto cartaceo o altro Supporto Durevole, in maniera tempestiva ed in ottemperanza delle prescrizioni di legge.

21.3) Con riguardo all'efficacia della cessione si applicano, a seconda dei casi, gli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile o l'articolo 58 del TUB o l'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, se le cessioni sono effettuate rispettivamente ai sensi di tali normative. La comunicazione della cessione non è necessaria se il Finanziatore, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del Cliente.

ART. 22 – Modifiche unilaterali

22.1) È convenuta a favore della Mutuante, qualora sussista un giustificato motivo, ai sensi dell'art. 118 del TUB, la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, i prezzi e le altre condizioni previste dal presente Contratto con espressa esclusione dei tassi d'interesse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato o mutamenti del grado di affidabilità del Cliente.

22.2) Le modifiche e il motivo che danno luogo alle modifiche stesse saranno comunicate al Cliente ai sensi di legge secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "**Proposta di modifica unilaterale del contratto**", con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, in forma scritta o mediante altro Supporto Durevole preventivamente accettato dal Cliente, nelle modalità previste dall'art. 3. Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni.

22.3) Il Cliente, ai sensi di legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche, saldando entro 15 (quindici) giorni ogni suo debito nei confronti del Finanziatore. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

22.4) Le variazioni contrattuali per le quali non siano osservate le prescrizioni di cui sopra sono inefficaci per il Consumatore se sfavorevoli per il Cliente.

ART. 23 – Reclami e mezzi di tutela stragiudiziale

23.1) Per eventuali contestazioni in ordine al rapporto contrattuale il Cliente può presentare reclamo scritto mediante (i) posta ordinaria o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzandolo a : **Banca Popolare del Frusinate SCpA** - Ufficio Reclami - Piazzale De Matthaeis, 55, 03100 Frosinone (ii) oppure, in alternativa, tramite fax al n. 0775/278354, e-mail all'indirizzo: ufficio.reclami@bpf.it, PEC all'indirizzo: reclami.bpf@legalmail.it. Il Finanziatore evaderà la richiesta entro un termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla presentazione del reclamo per tutti i Contratti stipulati a partire dal 1° ottobre 2020. Mentre per i reclami di Contratti stipulati fino al 30 settembre 2020, il termine massimo, per evadere la richiesta, è di 30 (trenta) giorni. Ove il reclamo sia ritenuto fondato nella risposta saranno indicati anche i tempi tecnici entro i quali Banca Popolare del Frusinate si impegna a provvedere alla risoluzione della problematica esposta.



23.2) Qualora il Cliente sia rimasto insoddisfatto dell'esito del reclamo (perché non ha avuto risposta e/o ha avuto risposta negativa e/o perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita da Banca Popolare del Frusinate) egli potrà ricorrere, prima di rivolgersi all'autorità giudiziaria:

- d) all'Arbitro Bancario Finanziario ("ABF"), sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto e per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 200.000,00 (duecentomila/00) Euro. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito *web* dell'ABF (www.arbitrobancariofinanziario.it);
- e) all'Organismo di Conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, associazione alla quale aderisce la Banca, che promuove l'attività di conciliazione stragiudiziale delle controversie anche in materia bancaria e creditizia al fine di favorire il raggiungimento di un accordo. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le filiali della Banca;
- f) ad altro Organismo di Mediazione iscritto nel Registro del Ministero della Giustizia, a condizione che sia specializzato nella risoluzione di controversie bancarie e finanziarie. L'elenco degli Organismi di Mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it.

Costituisce condizione di procedibilità di un'azione giudiziaria avente ad oggetto il presente Contratto l'esperimento preventivo del procedimento dinanzi all'ABF o dinanzi ad un altro organismo così come individuato D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.

ART. 24 – Altre spese

24.1) Le spese e tasse di bollo e di registro del presente Contratto, rivalessa per gli oneri erariali, spese postali, di notifica ai sensi di legge e richieste dal Datore di Lavoro delegata per ogni esigenza successiva alla instaurazione del rapporto, ivi comprese le comunicazioni relative al trasferimento, sono a carico del Cliente stesso, il quale autorizza, ora per allora, il Datore di Lavoro dalla quale dipenderà a trattenere dagli emolumenti dovutigli la somma che, a tale titolo, gli venisse richiesta dal Finanziatore o da altro soggetto avente causa da esso.

ART. 25 – Comunicazioni del Cliente alla Banca

25.1) Tutte le comunicazioni oggetto del, ovvero inerenti al, presente Contratto – salvo diversamente specifico accordo tra le Parti – devono farsi in lingua italiana.

25.2) Il Cliente ha l'obbligo di presentare ogni comunicazione, ordine e qualunque altra dichiarazione diretta alla Banca allo sportello della filiale presso la quale sono intrattenuti i rapporti ovvero a mezzo lettera raccomandata A/R presso la sede della Banca o tramite posta ordinaria, posta elettronica, Posta Elettronica Certificata, telefono (ove la Normativa di Riferimento non preveda espressamente la forma scritta) o altre Tecniche di Comunicazione a Distanza tempo per tempo ammesse e rese note dalla Banca. Gli appositi indirizzi e numeri sono quelli indicati nel sito internet della Banca ovvero nell'informativa precontrattuale o nella modulistica contrattuale messa a disposizione dalla Banca nella versione vigente al momento della comunicazione.

25.3) Il Cliente prende atto del fatto che la posta elettronica non certificata e altre tecniche di comunicazione potrebbero non dare garanzia di ricevimento da parte della Banca e sopporta il rischio inerente ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione. Le comunicazioni non saranno opponibili alla Banca finché non siano giunte alla medesima. Il Cliente curerà che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile. Il Cliente avrà cura di verificare che le comunicazioni e gli ordini, nonché i documenti in genere diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile e, in caso di documenti non informatici, firmati per esteso in forma corrispondente alla firma depositata presso la Banca.

ART. 26 – Mutamento dei tassi di cui alla legge 108/96

26.1) Qualora, al momento della sottoscrizione del Contratto da parte del Cliente e, se successiva, alla data di sottoscrizione da parte di Banca Popolare del Frusinate, dovesse essere mutato il valore del c.d. "*tasso soglia*" indicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ponendosi il limite del "*tasso soglia*" al di sotto del TEG del Contratto, Banca Popolare del Frusinate non potrà dare corso alla erogazione. In tal caso, il Contratto sarà risolto di diritto per impossibilità della prestazione e Banca Popolare del Frusinate potrà esimersi da ogni nuova negoziazione ovvero rettificare il TEG del Finanziamento per adeguarsi ai nuovi parametri e ripresentare al Cliente un nuovo Contratto con i tassi rettificati.

ART. 27 – Tabella di Ammortamento

27.1) Il Cliente riceve, in allegato al presente Contratto, la tabella di ammortamento del Finanziamento (di seguito, "**Tabella di Ammortamento**"). Il Cliente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua esplicita richiesta e senza spese, la Tabella di Ammortamento. Ai sensi della normativa in materia di trasparenza, la Tabella di Ammortamento riporta:

- a) gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
- b) il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
- c) gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella Tabella di Ammortamento sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel Contratto.

ART. 28 – Legge regolatrice del Contratto, foro competente

28.1) Il presente Contratto è regolato dalla, e deve essere interpretato in conformità alla, legge italiana.

28.2) Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto è competente in via esclusiva il foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio del Consumatore.



ART. 29 – Assistenza alla clientela

29.1) Il Cliente riconosce di essere stato edotto in sede di richiesta del Finanziamento sull'assistenza offerta da Banca Popolare del Frusinate. Ai sensi dell'art. 124, comma 5, del TUB e delle Disposizioni di Trasparenza, il Cliente dichiara che il Finanziatore gli ha fornito, prima della conclusione del presente Contratto, chiarimenti adeguati, in modo che questi potesse valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.

29.2) Banca Popolare del Frusinate assolve a tale obbligo prima della conclusione del Contratto e per tutto il periodo a disposizione per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 125-ter del TUB; a tale scopo il Cliente potrà rivolgersi, nei normali orari di lavoro, all'Intermediario del Credito abilitato al quale si è rivolto per inoltrare la richiesta di Finanziamento, la cui identità è stata rappresentata nel SECCI, oppure, in alternativa, al proprio servizio assistenza clienti al seguente indirizzo di posta elettronica: cqs@bpf.it.

29.3) Informazioni sui prodotti sono presenti anche sul sito www.bpf.it in area Trasparenza dal quale può, in qualsiasi momento, consultare e/o scaricare la documentazione sulle caratteristiche del prodotto.

ART. 30 – Vigilanza della Banca d'Italia

30.1) La Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale, 91 – 00184 Roma, esercita sul Finanziatore l'attività di vigilanza prevista dalla normativa di riferimento.

Frosinone, lì _____

Banca Popolare del Frusinate

Il presente contratto è composto di nr. [22] pagine comprendenti il documento delle "Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori - Standard European Consumer Credit Information" (SECCI) che ne costituisce il frontespizio. Dopo attenta ponderazione, avendo riscontrato la corrispondenza del su esteso testo contrattuale con il documento "SECCI" e con la "Copia del testo contrattuale idoneo alla stipula" in precedenza ricevuti, sottoscrivo il Contratto accettando formalmente tutte le condizioni in esso riportate senza riserva alcuna.

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____

Dichiaro di approvare specificamente per iscritto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del codice civile, degli artt. 115 e ss. del TUB e degli artt. 33 e ss. del D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005 come successivamente modificati e/o integrati, le condizioni contenute nel documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" che costituisce il frontespizio del Contratto nonché le seguenti clausole:

Art. 1 - Concessione del Prestito, comma 4; Art. 2 – Conclusione del Contratto, commi 1 e 3; Art. 3 – Comunicazioni della Banca al Cliente, commi 2, 3, 4, 5 e 6; Art. 4 - Condizioni economiche del Finanziamento; Art. 5 - Erogazione del Prestito; Art. 6 - Modalità del rimborso e obblighi del Datore di Lavoro; Art. 7 - Riduzione della retribuzione; Art. 8 - Ritardato e/o mancato pagamento ed interessi di mora; Art. 9 - Diritto di estinzione in via anticipata e spese non rimborsabili, comma 4; Art. 10. - Diritto di recesso del Cliente, comma 2; Art. 11 - Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; Art. 12 - Trasferimento ad altro Datore di Lavoro e richiamo alle armi; Art. 13 - Costituzione del vincolo sul trattamento di fine rapporto (TFR), e/o altre quiescenze; Art. 14 - Facoltà della Mutuante nell'ipotesi di procedure concorsuali a carico del Datore di Lavoro; Art. 15 - Fondo Pensione; Art. 16 - Copertura assicurativa; Art. 17 – Attivazione garanzie e coperture assicurative, commi 1, 3; Art. 20 - Comunicazioni periodiche. Copie documentazione, comma 1; Art. 21 - Cessione del Contratto, comma 1; Art. 22 - Modifiche unilaterali, comma 1; Art. 25 – Comunicazioni del Cliente alla Banca, commi 2 e 3; Art. 26 - Mutamento dei tassi di cui alla legge 108/96; Art. 28 – Legge regolatrice del Contratto e foro competente; Art. 29 – Assistenza alla clientela, comma 1.

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____

DICHIARAZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Ai fini di informazione precontrattuale e di trasparenza bancaria, il sottoscritto dichiara che: (i) è stato informato adeguatamente, prima della sottoscrizione del presente Contratto, anche al fine di valutare se il Contratto fosse adatto alle proprie esigenze alla propria situazione finanziaria, dei relativi termini e condizioni, ha ricevuto spiegazioni dal Finanziatore sulla documentazione precontrattuale,

Versione n. 5 del 09 Novembre 2022

Pag. 21 a 22



sulle caratteristiche essenziali del Contratto e sugli effetti specifici, derivanti alla conclusione dello stesso, in cui può incorrere, inclusi gli obblighi economici e le conseguenze del mancato pagamento; (ii) è stato informato, prima della sottoscrizione del presente Contratto, del diritto di chiedere la consegna di copia dello stesso idonea per la stipula secondo quanto previsto dalla normativa in materia di trasparenza; (iii) ha letto attentamente e ha pienamente compreso la documentazione prevista dalla normativa in materia di trasparenza (consegnata e/o messa a disposizione in conformità alla Normativa di Riferimento) relativa, in particolare, (a) al documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", ivi comprese le informazioni aggiuntive e gli allegati, (b) alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi; (c) alla Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell'art. 128-bis del TUB e (d) alla Guida contenente le linee guida di Banca d'Italia recanti "Il credito ai consumatori in parole semplici"; e (iv) ha letto attentamente e che ha pienamente compreso l'informativa specifica relativa al trattamento dei dati personali.

La Guida sull'accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (Arbitro Bancario Finanziario) previsti ai sensi dell'art. 128-bis del TUB è a disposizione presso le filiali della Banca e il sito *internet* del Finanziatore www.bpf.it.

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____

ALTRE DICHIARAZIONI

Il sottoscritto dichiara che, in data _____, mi è stato fornito il documento "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori".

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, che le informazioni fornite e i dati riportati nel presente Contratto per ottenere il Finanziamento corrispondono a verità.

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____

Io sottoscritto dichiaro sotto la mia responsabilità, ai fini di quanto previsto dal D.LGS. 231/2007 e successive modifiche ed integrazioni, che le firme di cui al presente contratto sono vere ed autentiche e sono state apposte in mia presenza personalmente dal Cliente, i cui dati personali sono stati verificati mediante l'esame dei documenti di identità esibiti in originale ai sensi della normativa citata.

Timbro e firma dell'Intermediario del Credito
(Addetto di filiale/Agente in attività finanziaria/Mediatore creditizio) _____

Qualora il presente documento fosse sottoscritto con firma elettronica, la Banca acquisirà i dati personali del Cliente titolare del rapporto, accertandone l'identità, mediante una Certification Authority (CA) iscritta nell'elenco dei Certificatori ai sensi dell'art. 82 del CAD o per il tramite di soggetti da questa autorizzati, validando l'emissione di un certificato di firma elettronica qualificata nominale nel rispetto del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 n. 68380 ("Regole Tecniche"), del CAD e del Regolamento UE n.910/2014 ("eIDAS")

Io sottoscritto dichiaro di aver ricevuto copia del presente Contratto, comprensivo documento recante "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori", che ne fa parte integrante, necessaria e sostanziale e della tabella di ammortamento.

Luogo e data stipula _____, _____

Firma del Cliente _____